

Pubblicato il 3/12/2021

N. 06456/2021 REG.PROV.CAU.

N. 09242/2021 REG.RIC.

# REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9242 del 2021, proposto da

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

XXXXXX, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05145/2021, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesco Paolo Rossi;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato XXX dell'avvocato Benedetta Leone;

Considerato che il Ministero della cultura ha proposto appello avverso l'ordinanza del TAR Lazio, con la quale è stata accolta la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente in primo grado avverso

i provvedimenti e gli atti relativi alla procedura di attribuzione degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso le Soprintendenze ABAP;

Rilevato, in particolare, che il ricorrente in primo grado era stato escluso dalla graduatoria per aver prodotto una presentazione personale eccedente il numero di 2500 battute;

Ritenuto che la clausola del bando che impone il rispetto di alcuni adempimenti per la presentazione della domanda a pena di nullità non si riferisce all'ipotesi del numero massimo di battute e che, in ogni caso, è irrazionale e sproporzionato punire con l'esclusione l'eventuale mancato rispetto del numero massimo di battute, a tacere del fatto che l'amministrazione avrebbe dovuto al massimo limitarsi a considerare le prime 2500 battute del documento in questione;

Ritenuto sussistente il pregiudizio per il ricorrente in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l'appello (Ricorso numero: 9242/2021).

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nella misura di 1.200 Euro oltre ad accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Giovanni Pascuzzi

IL PRESIDENTE  
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO